



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Avv. Patrizia Tovazzi
Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace

Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile

Dott. Comm. Pietro Aspesi
Avv. Giovanna Camilli
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott.ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott.ssa Claudia Garretta Cons. Lav.
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glelean
Dott. Stefano Lunghi Cons. Lav.
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott.ssa Antonella Rosati Cons. Lav.
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. Comm. Gloria Torre
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Dott. Comm. Mariangela Trivisani

Dott.ssa Anna Aimetti
Dott.ssa Chiara Bergamaschi
Dott.ssa Cecilia Boldrin
Dott.ssa Irene Guerzoni
Dott. Alberto Mattiello
Dott.ssa Sara Nasuti
Dott.ssa Rosa Runci
Dott.ssa Tzvetelina Spassov
Dott. Stefano Versace
Dott.ssa Yi Wu
Dott.ssa Xujie Zhou

SEDI

Milano
20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale
20123 - Via Lanzone, 31
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino
10121 – Piazza Carlo Felice 18
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma
00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail: segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 1044880156

Milano, 29 Novembre 2013

Circolare n. 23/2013

Oggetto: Comunicazione beni in godimento ai soci

Gentili Signori,

il prossimo 12 dicembre 2013 scadrà il termine per l'invio all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi del D.L. 138/2011 così come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2013 e dai Comunicato Stampa dell'Agenzia delle entrate del 27 novembre 2013.

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

L'obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti, purché residenti:

- Imprenditore individuale;
- società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
- società cooperative;
- stabili organizzazioni di società non residenti;
- enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le "società semplici".

L'obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

2. Oggetto della comunicazione

A decorrere dall'anno 2012 i soggetti di cui al precedente paragrafo 1, comunicano all'Anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore **che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa**, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo nell'anno di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- ✓ **per le persone fisiche**: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato;
- ✓ **per i soggetti diversi dalle persone fisiche**: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
- ✓ **informazioni** circa l'utilizzo del bene;
- ✓ **data** della concessione (data di inizio e fine),
- ✓ **corrispettivo** versato;
- ✓ **valore** di mercato del bene.

3. Esclusioni oggettive

Sono esclusi dalla comunicazione i seguenti beni:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;

- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "*altro*" del Modello della comunicazione - **beni diversi da autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili** - , siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Termini di trasmissione dei dati

La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la comunicazione deve essere **effettuata entro il 12 dicembre 2013**.

5. Modalità di trasmissione dei dati

La comunicazione avviene in conformità del modello pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti tenuti alla comunicazione utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Per la trasmissione dei dati è possibile avvalersi degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Invitiamo i Clienti a segnalare allo Studio l'intenzione di avvalersi del servizio di predisposizione e di invio telematico della Comunicazione beni in godimento ai soci.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati